



COMUNE DI JESOLO
Provincia di Venezia

**BANDO DI CONCORSO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE
DI N. 21 "ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000"
REALIZZATI NEL COMUNE DI JESOLO – Via A. Garibaldi**
(ai sensi della L.R. n. 10 del 02.04.1996)

1. ALLOGGI A CONCORSO

Il Comune di Jesolo, nell'ambito del programma di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con D.G.R.V. n. 3204 del 25.10.2005 indice un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione ai sensi della L.R. n. 10 del 02.04.1996 di n. 21 alloggi realizzati nel Comune di Jesolo destinati a nuclei familiari composti da non più di due unità di cui almeno una che abbia compiuto 65 (sessantacinque) anni.

2. CARATTERISTICHE

Tutti gli alloggi messi a concorso sono dotati di: soggiorno con angolo cottura, bagno, camera da letto per due persone. La metratura di ognuno di essi varia in dipendenza dell'ampiezza dei vani. Al piano terra è allestita, per uso comune, una sala polivalente. Posti auto esterni ed un magazzino esterno per ogni unità abitativa.

3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso per l'assegnazione tutti coloro che, alla data di scadenza del presente bando possiedano i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno degli stati dell'Unione Europea, oppure cittadinanza straniera con titolarità di permesso di soggiorno di lunga durata, oppure regolarmente residenti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale;
- b) residenza anagrafica nel Comune di Jesolo;
- c) non essere titolari, in tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso o abitazione, su altro/i alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua (pari , **per il 2010**, ad € 5.992,61).
- d) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore a € 23.687,00 (art. 2 lett. e) importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della Legge 5.8.1978, n. 457, come sostituito dall'art. 2, comma 14, del Decreto Legge 23.1.1982, n. 9, convertito con modifiche dalla Legge 25.3.1982, n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del D.P.R. 22.12.1986, n. 917 ("Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi") e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto medesimo, di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione presentata. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare: il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile

convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerate conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96 e successive modifiche. Tale ulteriore forma di convivenza deve essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di scadenza del bando di concorso (risultante da certificazione anagrafica), ma in nessun caso darà luogo al diritto di subentro qualora l'attività di assistenza sia regolata da un rapporto di lavoro. In quest'ultimo caso, non essendo l'addetto all'assistenza compreso nel nucleo familiare assegnatario, si dovrà richiedere apposita autorizzazione per l'ospitalità temporanea dello stesso ai sensi dell'art. 14 L.R. 10/96. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea sono considerati componenti del nucleo familiare, i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- g) non occupare senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- h) non aver ceduto a figli o discendenti diretti o a familiari a qualsiasi titolo alloggio di proprietà, o diritti di usufrutto, uso o abitazione negli ultimi due anni;
- i) aver compiuto i 65 (sessantacinque) anni entro la data di scadenza del bando;

I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere b) c) d) f) g) e h), da parte dell'altro componente il nucleo familiare, come sopra definito, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza di rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui alla lettera c) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

4. PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda nuclei familiari composti da:

- a) anziani singoli che abbiano compiuto 65(sessantacinque) anni;
- b) coppie di anziani, coniugi o conviventi da almeno 2 anni prima della data di scadenza del presente bando, uno dei quali autosufficiente, di cui una persona che abbia compiuto 65(sessantacinque) anni alla data di scadenza del bando;
- c) nuclei di due persone composte da:
 - un anziano autosufficiente che abbia compiuto 65(sessantacinque) anni e un figlio (legittimo, naturale, riconosciuto, adottivo o affiliato) o parente di 1° grado disabile (invalidità riconosciuta uguale o superiore ai due terzi);
 - persone legate da vincoli di parentela o affinità di cui una che abbia compiuto 65(sessantacinque) anni e l'altra che abbia compiuto 55 (cinquantacinque) anni alla data di scadenza del bando, almeno una delle quali sia autosufficiente;
 - persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, finalizzata alla assistenza morale e materiale (di persone come da condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96 e successive modifiche)¹ e sia stata instaurata almeno due anni

¹ **comma 1, lettera a), numero 4 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96:** "presenza nel nucleo familiare di una o più persone di età superiore a sessanta anni, non autosufficienti, riconosciute tali con certificazione da parte degli organi competenti"; **comma 1, lettera a), numero 5 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96:** "presenza nel nucleo familiare di una o più persone portatrici di handicap certificata dagli organi competenti [...] si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore ai due terzi (66%), riconosciuta ai sensi della vigente normativa.

prima della data di scadenza del bando. Anche in questo caso vale la condizione che il richiedente abbia compiuto 65(sessantacinque) anni alla data di scadenza del bando, ed almeno una delle due persone sia autosufficiente.

- d) anziani, di cui uno che abbia compiuto 65(sessantacinque) anni alla data di scadenza del bando, che vivono stabilmente, da almeno due anni alla data di scadenza del bando, in nuclei familiari allargati, ovvero composti da tre o più persone ove siano evidenti e certificate le condizioni di disagio abitativo (dovuto a sovraffollamento, antiigienicità, precarietà dell'alloggio) o di grave disagio sociale nei casi già in carico al servizio sociale del Comune di Jesolo alla data di pubblicazione del bando.

Documenti da presentare a corredo della domanda.

- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del richiedente;
- per i cittadini extracomunitari copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno con validità di 24 mesi;
- copia della dichiarazione dei redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno 2010;
- certificazione reddito ISEE in corso di validità;
- ogni altro documento o titolo atto a comprovare il diritto all'attribuzione dei punteggi previsti, quali dichiarazioni relative alle condizioni dell'alloggio occupato (antigienico, sovraffollato...), lo stato d'invalidità o copia del contratto d'affitto.

La documentazione va prodotta in carta libera.

Le domande di partecipazione al presente concorso, in marca da bollo da € 14,62, dovranno essere redatte avvalendosi esclusivamente degli appositi moduli predisposti dal Comune ed in distribuzione presso il Comune di Jesolo Ufficio Politiche Sociali ed Ufficio per le relazioni con il pubblico (U.R.P.). Le stesse dovranno pervenire al Comune di Jesolo in via S. Antonio, 11 30016 – Jesolo (VE) entro e non oltre le ore 17.30 del giorno 27.03.2012.

Con la presentazione della domanda sotto forma di autocertificazione ai sensi di legge, il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi indispensabili di cui all'art. 3) del presente bando, nonché delle circostanze comprovanti i diritti di priorità stabiliti al successivo art. 5), che consentiranno la compilazione della graduatoria. Il Comune si riserva comunque la facoltà di effettuare indagini per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rese.

A seguito di semplice richiesta da parte del Comune e nel termine di tempo perentoriamente da questo fissato, il richiedente dovrà presentare, nelle forme stabilite dalla legge, la documentazione comprovante i requisiti minimi indispensabili per la partecipazione al presente bando ed i titoli eventualmente invocati per le condizioni di priorità di cui al successivo art. 5). La mancata trasmissione della documentazione richiesta, idonea a comprovare quanto dichiarato, comporterà l'annullamento della domanda.

Rimane comunque stabilito che per la partecipazione al concorso è sufficiente il possesso dei requisiti di cui all'art. 3).

5. PUNTEGGI DI PRIORITA'

La graduatoria definitiva di utile collocazione per il concorso di cui al presente bando, verrà formulata sulla base dei punteggi assegnati in relazione ai criteri di priorità sotto indicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare. Le sottoelencate condizioni di priorità; che verranno applicate per l'attribuzione dei punteggi devono essere possedute alla data di scadenza del bando di concorso.

A. Condizioni soggettive	Punti
1. presenza nel nucleo familiare di componente in costanza di versamento ex Gescal, con anzianità di contribuzione: - con anzianità di contribuzione fino ad anni 5	1

– con anzianità di contribuzione inferiore od uguale ad anni 10	3
– con anzianità di contribuzione superiore ad anni 10	5
(Il pensionato da lavoro subordinato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento ex Gescal)	
2. presenza nel nucleo familiare di due persone, uno di età superiore a 65 anni e uno superiore a 60 anni	2
3. presenza nel nucleo familiare di una persona di età superiore a 60 anni, non autosufficiente, riconosciuta tale con certificazione da parte degli organi competenti (Invalidità riconosciuta del 100% più riconoscimento indennità di accompagnamento)	2
4. presenza nel nucleo familiare di una persona portatrice di handicap certificato dagli organi competenti. (Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 3 L. 104/92);	2
5. fascia ISE in euro:	
– 0 - 5.000,00	5
– 5.000,01 - 7.000,00	4
– 7.000,01 - 9.000,00	3
– 9.000,01 - 11.000,00	2
– 11.000,01 - 13.000,00	1
7. anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8 della L.R. 10/96 (2 punti per ogni collocazione in graduatoria definitiva, fino ad un massimo di 8 punti)	2-8
8. cittadini residenti a Jesolo:	
– da oltre 5 anni e fino a 7	2
– da oltre 7 anni e fino a 10	3
– da oltre 10 anni	4
9. titolari di contratto di locazione della casa di abituale dimora, in base al quale il rapporto tra canone annuo e reddito ai fini ISE sia:	
– fino al 30%	1
– maggiore del 30%	2
– maggiore del 40%	3
10. mancanza di rete parentale (assenza di figli):	2
11. età del richiedente compresa nelle seguenti fasce:	
– dai 70 ai 74 anni	3
– dai 75 ai 79 anni	4
– dagli 80 anni e oltre	5
N.B.: Le condizioni di cui ai punti 2 e 3 non sono cumulabili tra di loro.	

A. Condizioni oggettive	Punti
1. situazione di disagio abitativo accertato dalle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a:	
– abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R. 30 Dicembre 1972 n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni;	3
– presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio;	1
2. situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuto a:	
– abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:	

a) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14	1
b) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14	2
– abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R. 30 Dicembre 1972 n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni	3
– richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento giudiziario per finita locazione, non intimato per inadempienza contrattuale, il quale deve necessariamente contenere, al fine della sua valutazione, l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante la disdetta della locazione da parte del conduttore, ai sensi della legge 1/12.2008 n. 199, nonché per qualsiasi causa oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio, ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno due anni	3
3. presenza nel nucleo familiare di situazioni di particolare rilevanza sociale, legate a specifiche problematiche, rispetto alle quali la soluzione del problema abitativo risulti elemento essenziale per il compimento di un progetto in atto , nei confronti di soggetti risultanti in carico dei servizi competenti alla data di pubblicazione del bando.	2
N.B.: Le condizioni di "abitazione impropria", "alloggio antigienico" e "destinatario di provvedimento giudiziario per finita locazione" (sfratto) non sono cumulabili tra di loro.	

6. TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere presentate al Comune corredate dai previsti documenti, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, e cioè **entro le ore 17.30 del giorno 27.03.2012** (nel caso in cui la domanda dovesse essere spedita a mezzo di plico postale, farà fede la data del timbro postale).

7. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Entro 90 giorni dalla scadenza del bando di concorso sarà formata la graduatoria provvisoria. A parità di punteggio sarà data la precedenza al richiedente più anziano. Nell'eventualità di soggetti nati nello stesso giorno si farà invece riferimento a chi ha presentato la domanda per primo, come risultante dal registro di protocollo comunale.

Ai fini della valutazione del possesso da parte dei concorrenti del requisito del reddito di cui alla lettera e), comma 1, dell'art. 2, della Legge Regionale del Veneto n. 10/96, qualora il reddito documentato ai fini fiscali apparisse inattendibile, il Comune trasmetterà agli organi competenti, per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. In tal caso il concorrente verrà collocato in graduatoria con riserva fino alla conclusione dell'accertamento.

Nella graduatoria saranno indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

Dopo l'approvazione, la graduatoria provvisoria con l'indicazione del punteggio sarà immediatamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi con l'indicazione dei modi e dei termini per ricorrere.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96.

IL RICORSO DOVRÀ ESSERE DEPOSITATO PRESSO IL COMUNE.

Entro dieci giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il Comune trasmetterà alla Commissione di cui all'art. 6 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96 la graduatoria provvisoria unitamente ai ricorsi presentati. La Commissione di cui all'art. 6 della citata Legge

Regionale, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione assumerà le decisioni sui ricorsi e le comunicherà al Comune che provvederà alla redazione ed approvazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria definitiva di assegnazione sarà pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria di cui all'art. 5 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96.

8. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto, in base alla graduatoria definitiva, sarà disposta con Ordinanza del Dirigente, dopo la verifica della permanenza in capo all'aspirante assegnatario dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96. Il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. e), della citata Legge Regionale, dovrà permanere alla data dell'assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.

9. MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato ed applicato con le modalità di cui all'art. 18 della Legge Regionale del Veneto n. 10/96 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 14 della Legge Regionale del Veneto n. 18/2006.

10. VARIAZIONI NUCLEO FAMILIARE ORIGINARIO

L'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario e l'ospitalità temporanea sono regolati rispettivamente dagli artt. 13 e 14 della L.R. 10/96 (nel rispetto dei requisiti del bando). A tal fine si ribadisce l'impossibilità di residenza negli alloggi oggetto del presente bando di nuclei familiari comprendenti più di due unità.

Il subentro nella domanda o nell'assegnazione è regolato dall'art. 12 della L.R. 10/96. Il soggetto subentrante dovrà necessariamente possedere anche il requisito di cui al punto i) dell'art. 3 del presente bando di concorso (65 anni di età).

Al presente bando vengono applicate le normative previste dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Jesolo, 27 febbraio 2012



f.to Il Dirigente del VI Settore
Scarangella dott.ssa Giulia